

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2015

del 20 marzo 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/723]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1123/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2008/38/CE della Commissione, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* (DSM 25202) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, relativo all'autorizzazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Nel punto 14c (direttiva 2008/38/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1123**: Regolamento (UE) n. 1123/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (GU L 304 del 23.10.2014, pag. 81).»

⁽¹⁾ GUL 304 del 23.10.2014, pag. 81.

⁽²⁾ GUL 331 del 18.11.2014, pag. 18.

⁽³⁾ GUL 332 del 19.11.2014, pag. 26.

⁽⁴⁾ GUL 335 del 22.11.2014, pag. 7.

2. Dopo il punto 119 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «120. **32014 R 1230**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione del bilisinato di rame quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 18),
121. **32014 R 1236**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta dal *Corynebacterium glutamicum* (DSM 25202) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 26),
122. **32014 R 1249**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014 della Commissione, del 21 novembre 2014, relativo all'autorizzazione dell'inositolo come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1123/2014 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1230/2014, (UE) n. 1236/2014 e (UE) n. 1249/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.